

PROFESSIONE E CONTRATTO

L'attività professionale, la stipula del contratto, qualità e responsabilità nell'espletamento dell'incarico

INTRODUZIONE

Principali riferimenti all'attività professionale

INTRODUZIONE

“La creazione architettonica, la qualità delle costruzioni, il loro inserimento armonioso nell’ambiente circostante, il rispetto dei paesaggi naturali e urbani e del patrimonio collettivo e privato sono di pubblico interesse”

Fonti: Costituzione (artt. 4, 9, 41) e Normativa Europea (Direttiva 2005/36/CE)

Qui il Professionista è l’architetto, il pianificatore, il paesaggista, il conservatore, l’architetto junior e il pianificatore iunior

INTRODUZIONE

La professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore, Architetto Junior e Pianificatore Junior è espressione di cultura e tecnica che impone doveri nei confronti della Società, che storicamente ne ha riconosciuto il ruolo nelle trasformazioni fisiche del territorio, nella valorizzazione e conservazione dei paesaggi, naturali e urbani, del patrimonio storico e artistico e nella pianificazione della città e del territorio, nell'ambito delle rispettive competenze.

(omissis)

Il Professionista rende la sua opera per realizzare le esigenze del proprio Committente, fornendo il sapere e l'assistenza tecnica necessari; promuove una trasformazione degli spazi che tenga conto del patrimonio culturale e architettonico, salvaguardando gli equilibri naturali e garantendo la sicurezza delle persone e la qualità della vita dell'utente finale, nell'ambito delle rispettive competenze.

Fonti: Codice Deontologico (preambolo)

INTRODUZIONE

Per poter svolgere al meglio il suo compito, il Professionista ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura. Con la sua firma, dichiara e rivendica la responsabilità, intellettuale e tecnica, della prestazione espressa.

(omissis)

Il rapporto con il Committente, si basa sulla fiducia, si connota in senso personale e sociale, ed è aspettativa di un comportamento corretto e cooperativo basato su standard e regole comunemente condivise. Tale aspettativa si fonda sulla conoscenza diretta del professionista, ma anche e soprattutto sull'affidabilità della categoria alla quale appartiene.

Fonti: Codice Deontologico (preambolo)

INTRODUZIONE

OBBLIGHI NEI CONFRONTI DELLA PROFESSIONE

Gli obblighi nei confronti della professione devono essere assolti secondo:

- **Lealtà e correttezza professionale**
- **Indipendenza**
- **Riservatezza**
- **Verità**
- **Legalità**
- **Competenza e diligenza**
- **Aggiornamento professionale.**

IL CONTRATTO

definizione della prestazione professionale
e contrattualizzazione dell'onorario

RIFERIMENTI NORMATIVI

«TARIFFE»

La Tariffa degli architetti e degli ingegneri è stata approvata dalla Legge n. 143/1949, che è stata il punto di riferimento per il settore sino agli anni 2000. Non essendo obbligatorio il contratto fra le parti, in caso di contestazione, sia l'Ordine, sia il Giudice, determinavano il compenso con riferimento a detta Legge e sue successive modificazioni.

Successivamente, la Legge 340/1976 determinò l'inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali, poi limitata ai soli rapporti fra privati dalla successiva L. 404/1977.

La Legge n. 248/2006 (Pacchetto Bersani), con l'art. 2, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza, ha abrogato, tra l'altro, tutte le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime.

RIFERIMENTI NORMATIVI

SITUAZIONE ATTUALE

Con il **D.L. n. 1 /2012** (Decreto Monti), convertito nella **L. 27/2012**, e successive modificazioni, sono state eliminate le tariffe professionali ed è stato introdotto l'obbligo per il professionista di pattuire in forma scritta un compenso per l'incarico, nonché l'obbligo di assicurazione professionale.

Con tale normativa e con le successive viene dunque stabilito l'obbligo del professionista di pattuire con il committente il compenso in forma scritta

PARAMETRI

PARAMETRI PER GLI ONORARI

In attuazione dell'art. 9, comma 2, del D.L. 1/2012, il decreto del Ministero della Giustizia n. 140/2012 ha determinato i **parametri per la liquidazione giurisdizionale dei compensi** (artt. 33 e ss.) ed il successivo D.M. n. 143/2013 (poi sostituito dal D.M. 17 giugno 2016) ha definito i parametri da utilizzare per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria.

il D.M. n. 140/2012 si applica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, quando l'organo giurisdizionale deve liquidare il compenso dei professionisti in difetto di accordo e/o di contrasto tra le parti in ordine al compenso.

PARAMETRI

EQUO COMPENSO

Il 20 maggio 2023 è entrata in vigore la Legge 21 aprile 2023 n. 49, sul cosiddetto “Equo compenso”.

Tale normativa riguarda i rapporti fra gli iscritti agli Ordini e Collegi professionali, nonché fra i professionisti di cui al comma 2 dell’art. 1 Legge 4/2013, relativo alle professioni non riconosciute, e talune categorie di imprese, segnatamente, le imprese bancarie, assicurative, e loro controllate o mandatarie, imprese con più di 50 lavoratori, con ricavi superiori a dieci milioni di euro l’anno, pubbliche amministrazioni e società a partecipazione pubblica, quando tali rapporti abbiano ad oggetto le prestazioni d’opera intellettuale di cui agli artt. 2230 e segg. c.c.. In sostanza, la Legge in questione ha un ambito di applicazione limitato ai casi in cui il professionista si trovi a contrattare con un soggetto “forte”.

PARAMETRI

EQUO COMPENSO

L'equo compenso è definito dall'art. 1 della Legge come un compenso che soddisfa due condizioni:

1. È proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale;
2. È conforme ai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2012: si tratta dei sopra citati decreti che hanno introdotto i parametri ai quali i Giudici devono attenersi per determinare i compensi in caso di controversie (D.M. 140/2012) e hanno fissato i parametri per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara negli appalti di servizi per architetti e ingegneri (D.M. 17/06/2016, ex D.M. 143/2013).

PARAMETRI

EQUO COMPENSO

Saranno, invece, nulle le pattuizioni che prevedono un compenso manifestamente sproporzionato all'opera prestata o al servizio reso, cioè inferiore ai suddetti parametri.

NUOVO CODICE CONTRATTI PUBBLICI

Il nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con D.lgs 36/2023, prevede espressamente che: “Le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso” (art. 8. comma 2).

Da ciò dovrebbe dunque discendere che il compenso del professionista, quale componente del corrispettivo posto a base di gara ai sensi del già citato art. 41 c. 15, D.Lgs. 36/2023, non è ribassabile, con conseguente inapplicabilità del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

OBBLIGO DEL CONTRATTO

Il Codice Deontologico prevende (art.24) quanto segue:

1. E' fatto obbligo da parte del Professionista la **definizione del contratto** completo di preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali da sottoscrivere dalle parti.
2. Il Professionista **determina per iscritto nel contratto il compenso professionale**, secondo criteri da specificare nel contratto, nel rispetto dell'Art. 2233 Codice Civile, e di ogni altra norma necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni professionali.
3. Il Professionista ha **l'obbligo di definire nel contratto, preventivamente ed esplicitamente con il Committente i criteri di calcolo per il compenso** per la propria prestazione, rendendo noto al Committente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico;

OBBLIGO DEL CONTRATTO

3. (omissis) In ogni caso la **misura** del compenso, previamente resa nota al committente in forma scritta, deve essere **adeguata all'importanza** dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese oneri e contributi.
(omissis)
7. **La richiesta di compensi, di cui ai comma 1° e 3° del presente articolo, palesemente sottostimati rispetto all'attività svolta, o l'assenza di compensi, viene considerata pratica anticoncorrenziale scorretta e distorsiva dei normali equilibri di mercato e costituisce grave infrazione disciplinare.**
8. Il Professionista, in caso di mancato pagamento, non può chiedere un compenso maggiore di quello già concordato, salvo che non ne abbia fatto espressa riserva.

APPROCCIO AL CONTRATTO

INFORMAZIONI FONDAMENTALI

1. Definizione degli obiettivi e delle esigenze del Committente
2. Individuazione delle responsabilità delle parti (*Committente, Progettista, Costruttore, altri*)
3. Definizione del contratto di affidamento professionale.

Nel contratto di affidamento dell'incarico professionale vanno essenzialmente indicati:

- **descrizione delle prestazioni;**
- **oneri professionali** con i criteri di calcolo di tutte le voci di costo delle singole prestazioni, comprensive di oneri e contributi;
- modalità di **corresponsione anticipi spese e acconti**; le spese potranno essere indicate forfetariamente, a percentuale sull'onorario o a piè di lista;
- **patti e condizioni** per lo svolgimento della prestazione professionale;
- **dati polizza assicurativa** per danni nell'esercizio delle prestazioni professionali;
- **variazioni di compenso**, dovuta a cause impreviste ed imprevedibili che modificano le originarie pattuizione dell'incarico, dovrà essere preventivamente comunicata per iscritto al Committente.

APPROCCIO AL CONTRATTO

PRINCIPALI RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

- Consigliare il Committente
- Amministrare correttamente il contratto di appalto tra il Committente e l'Impresa
- Assistere il Committente in tutti gli stadi di sviluppo del progetto
- Coordinare tutti gli elementi del progetto, il processo di costruzione, tutelando gli interessi connessi

PRINCIPALI RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE

- Fornire adeguate e complete informazioni sul programma, sul luogo e sul finanziamento dell'intervento
- Comprendere e approvare le proposte dell'Architetto ai vari stadi dello sviluppo progettuale

APPROCCIO AL CONTRATTO

PRINCIPI GENERALI

Il Professionista definisce preliminarmente le prestazioni richieste, la tempistica della loro esecuzione ed i suoi onorari.

L'articolazione della prestazione avviene secondo i seguenti livelli di approfondimento:

1. La pianificazione della documentazione
2. I criteri redazionali degli elaborati
3. La diversificazione dei livelli della prestazione
4. Il controllo del lavoro
5. I livelli della progettazione

APPROCCIO AL CONTRATTO

PROTOCOLLO PRESTAZIONALE

Il ricorso ai protocolli prestazionali può essere d'ausilio nella definizione del contratto e, successivamente, nell'espletamento dell'incarico.

- individua un elenco di prestazioni più comuni e ne dà una descrizione sufficientemente dettagliata definendo le finalità del Programma di intervento
- definisce i criteri utili per:
 - perseguire la conformità tra il Progetto e le esigenze del Committente
 - definire prima della progettazione un programma di intervento, con finalità, vincoli e requisiti del Progetto
 - Verificare la rispondenza del Progetto al Programma durante l'iter progettuale
 - Verificare prima dell'esecuzione dell'opera la conformità Progetto_Programma
- Pone le basi per la definizione dell'onorario delle prestazioni dell'Architetto

DEFINIZIONE DELLA PRESTAZIONE

**PRESTAZIONI PRIMARIE,
INTEGRATIVE ED ACCESSORIE
NELLA PROGETTAZIONE ,
DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO**

DEFINIZIONE DELLA PRESTAZIONE

SVILUPPO DEL PROGETTO

Il progetto si sviluppa secondo livelli di approfondimento che devono essere predefiniti e consentono di controllare le scelte progettuali e gli obiettivi definiti dal Programma di Intervento:

- Progetto Preliminare o di massima
- Progetto definitiva
- Progetto esecutivo
- Verifica del Progetto

DEFINIZIONE DELLA PRESTAZIONE

1) RILIEVI DI QUALSIASI NATURA:

- **PRESTAZIONI INTEGRATIVE** (Richieste da Norme) : *Rilievi*

2) FASI PRELIMINARI

- **PRESTAZIONI ACCESSORIE** (Richieste dal Committente) : *Studio di fattibilità*

3) PROGETTO DI MASSIMA

- **PRESTAZIONI PRIMARIE:** *Progetto di Massima, Preventivo Sommario*
- **PRESTAZIONI ACCESSORIE :** *Partecipazione al procedimento di verifica e/o conformità, Cronoprogramma delle fasi attuative, Soluzioni diverse del progetto di massima, Relazione/Disciplinare prestazionale, Attività di coordinamento del gruppo di progettazione*
- **CONDIZIONI PARTICOLARI:** *Urgenza nella predisposizione del progetto di massima*

DEFINIZIONE DELLA PRESTAZIONE

4) PROGETTO DEFINITIVO:

- **PRESTAZIONI INTEGRATIVE :**

- *Progetto definitivo per ottenimento titoli abitativi*
- *Progetto per l'accessibilità/adattabilità,*
- *Elaborati per la prevenzione incendi*
- *Relazioni e dichiarazioni tecniche specialistiche*
- *Calcolo dei costi dell'intervento*
- *Disciplinari prestazionali*
- *Verifiche disperdimento/rendimento energetico e clima acustico*
- *Studio di impatto e di fattibilità ambientale*
- *Documentazione parere ASL*

DEFINIZIONE DELLA PRESTAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO:

- **PRESTAZIONI INTEGRATIVE :**

- *Documentazione parere ARPA*
- *Documentazione nulla osta Beni Ambientali*
- *Documentazione Parere Soprintendenza*
- *Documentazione Parere Paesaggistico*
- *Documentazione Parere Pubblici Spettacoli*
- *Documentazione Parere Preliminare VV.FF.*
- *Documentazione Vincoli Specifici*
- *Documentazione assoggettamento a V.I.A.*
- *Partecipazione a procedimenti di verifica : rilascio pareri*

DEFINIZIONE DELLA PRESTAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO:

- **PRESTAZIONI INTEGRATIVE :**

- *Attività di responsabile dei Lavori (ai fini della sicurezza)*

- **PRESTAZIONI ACCESSORIE :**

- *Verifica di conformità*

- *Relazione descrittiva del progetto*

- *Calcolo dei costi dell'intervento*

- *Disciplinari prestazionali*

- *Indagini preliminari per il calcolo delle strutture*

- *Dimensionamento preliminare delle strutture e degli impianti*

- *Cronoprogramma delle fasi attuative*

DEFINIZIONE DELLA PRESTAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO:

- **PRESTAZIONI ACCESSORIE :**

- *Attività di coordinamento del gruppo di progettazione*
- *Varianti*

5) PROGETTO ESECUTIVO:

- **PRESTAZIONI PRIMARIE:**

- *Progetto Esecutivo generale*
- *Particolari costruttivi del progetto esecutivo generale*
- *Computo metrico estimativo generale*
- *Capitolati*

DEFINIZIONE DELLA PRESTAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO:

- **PRESTAZIONI INTEGRATIVE:**

- *Progetto esecutivo delle strutture*
- *Particolari costruttivi del progetto esecutivo degli impianti*
- *Computo metrico estimativo degli impianti*
- *Relazioni specialistiche*

- **PRESTAZIONI ACCESSORIE:**

- *Attività di coordinamento del gruppo di progettazione*
- *Relazione generale*
- *Varianti al progetto esecutivo generale*
- *Varianti al progetto strutturale*

DEFINIZIONE DELLA PRESTAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO:

- **PRESTAZIONI ACCESSORIE:**

- *Varianti al progetto impianti*
- *Quadro economico definitive*
- *Cronoprogramma definitive*
- *Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti*
- *Aggiornamento dei prezzi*
- *Partecipazione al procedimento di verifica e/o validazione*
- *Verifica tecnica e validazione*

DEFINIZIONE DELLA PRESTAZIONE

6) APPALTO:

- **PRESTAZIONI PRIMARIE:** *Contratti*
- **PRESTAZIONI ACCESSORIE:** *Istruttoria delle offerte, Assistenza alla stipula del contratto*

7) DIREZIONE DEI LAVORI:

- **PRESTAZIONI PRIMARIE:** *Direzione dei lavori , Atti e documenti di competenza della direzione lavori*
- **PRESTAZIONI INTEGRATIVE:** *Attività di responsabile dei Lavori (ai fini della sicurezza)*
- **PRESTAZIONI ACCESSORIE:**
 - *Varianti al progetto esecutivo*

DEFINIZIONE DELLA PRESTAZIONE

- **PRESTAZIONI ACCESSORIE:**

- *Direzione dei lavori – strutture*
- *Direzione dei lavori – impianti*
- *Direttori Operativi*
- *Direzione Artistica dei lavori*
- *Assistenza giornaliera ai lavori*
- *Varianti al Permesso di Costruire o D.I.A.*
- *Varianti in sanatoria*

8) ASSISTENZA AL COLLAUDO:

- **PRESTAZIONI PRIMARIE:** *Assistenza al collaudo*
- **PRESTAZIONI INTEGRATIVE:** *Regolare Esecuzione di conformità*

DEFINIZIONE DELLA PRESTAZIONE

- **PRESTAZIONI ACCESSORIE:** *Verifica/Acettazione dell'Opera*

9) CONTABILITA':

- **PPRESTAZIONI ACCESSORIE:** *Misura e contabilità dei lavori, Revisione dei prezzi, Perizie di variante o di assestamento*

10) LIQUIDAZIONE:

- **PPRESTAZIONI PRIMARIE:** *Liquidazione finale*

11) COLLAUDO:

- **PPRESTAZIONI PRIMARIE:** *Collaudo*
- **PPRESTAZIONI INTEGRATIVE:** *Collaudo Statico, Certificazione energetica, Certificato di Prevenzione Incendi, Pratiche catastali, Certificato di Agibilità*

ELEMENTI DEL DISCIPLINARE

CONTRATTO
ELENCO PRESTAZIONI PREVISTE
METODO DI CALCOLO
SPECIFICHE DELLE PRESTAZIONI

CONTRATTO

ELEMENTI DEL CONTRATTO

PREMESSA

1. OGGETTO E NATURA INCARICO
 2. PRESTAZIONI RICHIESTE
 3. COSTO PRESUNTO OPERA
 4. DOCUMENTAZIONE DI BASE
 5. MODALITA DI ESPLETAMENTO
 6. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
 7. TERMINI ADEMPIMENTO INCARICO
 8. DETERMINAZIONE COMPENSO
 9. FATTURE E PAGAMENTI
 10. PENALI RECESSO
 11. DIRITTI D'AUTORE
 12. PRIVACY, SEGRETEZZA
 13. CONTROVERSIE E FORO
 14. DISPOSIZIONI FINALI
- DICHIARAZIONE FINALE

**CONTRATTO D'INCARICO
PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
COMMITTENZA PRIVATA**

L'anno **duemilatredici**, il giorno **diciasette** del mese di **settembre**

TRA

il sig. **MARIO ROSSI**
residente a **MONZA** via **ARENGARIO n. 1**
nato a **MONZA** il **31 DICEMBRE 1990**
codice Fiscale **RSS MRA 90P70 E000K** part. I.V.A. **NO**
d'ora in avanti denominato **COMMITTENTE**;

E

l'architetto **ARCHI STAR**
residente in **ROMA** via **NERONE n. 1** ,
con studio professionale in **ROMA** via **MONTE AMIATA n. 33** ,
iscritto all'albo degli architetti p.p.c. della provincia di **ROMA** al n. **1919**
in proprio;

nato a **ROMA** il **17 GENNAIO 1990**
codice Fiscale **RCH STR 90U33 P000Y** partita I.V.A. **0202020202**
d'ora in avanti denominato **PROFESSIONISTA**;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Natura e oggetto dell'incarico
Con il presente contratto, il Committente affida al Professionista, che accetta, l'incarico fiduciario per:
Prestazioni professionali inerenti la realizzazione di una nuova villetta in Roma.
Le prestazioni sono quelle definite dettagliatamente nell'allegato A

L'area è ubicata nel Comune di **ROMA** Prov. (**ROMA**)
VIA VESUVIO n.15
dati catastali **Foglio 13, Mappale 37, Subalterno 701, area urbana di mq. 1.800**
di cui il Committente dichiara essere **PROPRIETARIO**

ELENCO PRESTAZIONI

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

Edilizia privata (nuove opere)

RILIEVI DI QUALSIASI NATURA

Rilievi

FASI PRELIMINARI

Progetto di Fattibilità

Altro

FASI PROGETTUALI / PROGETTO DI MASSIMA (o preliminare)

Progetto di Massima (o Preliminare)

Preventivo Sommario

Partecipazione al Procedimento di Verifica e/o Conformità

Cronoprogramma delle Fasi Attuative

Soluzioni diverse del Progetto di Massima

Relazione/Disciplinare Prestazionale

Attività di Coordinamento del gruppo di Progettazione

Urgenza nella predisposizione del Progetto di Massima

Attività di Responsabile dei Lavori in Fase Progettuale

Attività del Coordinatore della Sicurezza in Fase Progettuale

Altro

FASI PROGETTUALI / PROGETTO AMMINISTRATIVO

Progetto Definitivo per l'Ottenimento di Titoli Abilitativi

Verifica di Conformità

Progetto per l'Accessibilità e l'Adattabilità

Elaborati per la Prevenzione Incendi

Relazione descrittiva del Progetto

Relazioni e Dichiarazioni Tecniche Specialistiche

Calcolo dei Costi dell'intervento

Disciplinari Prestazionali

Verifiche Disperdimento/Rendimento Energetico e Clima Acustico

METODO DI CALCOLO

Arch. ARCHI STAR
VIA MONTE AMIATA 33
ROMA
Codice Fiscale: CF RCH STR 90U33 P008Y
Partita IVA: 0202020202

Parcella PREVENTIVA del 17/09/2013

MARIO ROSSI
VIA ARENGARIO 1
MONZA
Codice Fiscale: RSS MRA 90P70 E000K
Partita IVA: -

Oggetto: **DETERMINAZIONE ONORARI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI UNA VILLETTA IN ROMA**

Prestazione 1 – PROGETTO E DIREZIONE LAVORI

Costruzione di Edifici di abitazione civile
Valore presunto dell'opera = 180.000,00 €
Percentuale di calcolo = 7,5% + 30% = 9,75%

Prestazioni da eseguire oggetto di incarico:

- 1) progetto di massima = 10% x 9,75% x 180.000,00 € =	1.755,00
- 2) preventivo sommario = 2% x 9,75% x 180.000,00 € =	351,00
- 3) progetto esecutivo = 25% x 9,75% x 180.000,00 € =	4.387,50
- 4) preventivo particolareggiato = 10% x 9,75% x 180.000,00 € =	1.755,00
- 5) particolari costruttivi = 15% x 9,75% x 180.000,00 € =	2.632,50
- 6) capitolati e contratti = 3% x 9,75% x 180.000,00 € =	526,50
- 7) direzione lavori = 25% x 9,75% x 180.000,00 € =	4.387,50
- 8) assistenza al collaudo = 3% x 9,75% x 180.000,00 € =	526,50
- 9) liquidazione lavori = 7% x 9,75% x 180.000,00 € =	1.228,50

Onorario

€ 17.550,00

Prestazione 2 – COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Prestazioni del responsabile e dei coordinatori in materia di sicurezza cantieri

Costruzione di Edifici di abitazione civile
valore delle opere soggette a coordinamento 140.000,00 €
Percentuale di calcolo = 8,5% + 30% = 11,05%

Prestazioni da eseguire oggetto di incarico:

- 1) Prime indicazioni e prescrizioni = 2% x 11,05% x 140.000,00 € =	309,40
- 2) Coordinatore per la progettazione = 15% x 11,05% x 140.000,00 € =	2.320,50
- 3) Coordinatore per l'esecuzione = 25% x 11,05% x 140.000,00 € =	3.867,50

Onorario

€ 6.497,40

SPECIFICHE DELLA PRESTAZIONE

I.8. La Direzione dei lavori

I compiti del Direttore dei lavori sono sinteticamente qui descritti:

Al Direttore dei lavori compete:

- Cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto;
- Egli ha inoltre la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività, se esistente, di tutto l'ufficio di direzione lavori;
- Interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;
- Ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'art. 3, comma 2, della Legge 1086/71.

Non spetta al direttore di lavori il compito dell'assistente di cantiere, qualora mancante in cantiere, nel caso in cui il direttore dei lavori assumesse tale incarico, avrà diritti al compenso specifico per tale prestazione supplementare, previo accordi con il committente ed integrazione del contratto.

Scopo della Direzione lavori: dirigere, coordinare e controllare sotto l'aspetto tecnico-contabile e amministrativo l'esecuzione dei lavori di costruzione di un organismo/opera in ogni suo componente.

A tal fine il Committente, prima dell'inizio dei lavori, incarica un Direttore dei lavori ed, eventualmente, in relazione alla dimensione, alla tipologia e alla complessità dell'intervento, uno o più assistenti del Direttore lavori e Direttori Operativi, (D.O) per specifiche opere.

[Esempio: D.O. alle Strutture, agli Impianti, al verde, alle opere di mitigazione ambientale etc.]

Funzioni e responsabilità della Direzione lavori: la Direzione lavori essendo preposta alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo, effettua nel rispetto delle deleghe contrattuali ricevute tutti i necessari controlli e specificatamente:

1. impartisce le necessarie disposizioni e ordini di servizio al fine di assicurare il rispetto degli impegni contrattuali da parte dell'appaltatore e di tutte le ditte/imprese coinvolte nella realizzazione dell'opera;
2. cura che i lavori, cui è preposto, siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto;
3. assume la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutti gli eventuali assistenti alla Direzione lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto e con il Committente;
4. assume la responsabilità dell'accettazione dei materiali sulla base, anche, di controlli quantitativi e qualitativi; degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi, in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di settore e quelle specifiche del Capitolato speciale e del Contratto d'appalto;
5. verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
6. verifica il rispetto del cronoprogramma lavori;
7. convoca, riunioni operative con Committente, Appaltatore, Direttori Operativi, Coordinatore della Sicurezza, etc..
8. visiona periodicamente il giornale dei lavori (ove previsto), annotandovi le proprie osservazioni e disposizioni.

LA RESPONSABILITA' NELL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

CONTRATTUALE
NELL'ESERCIZIO DELLA PRESTAZIONE
DISCIPLINARE
ALTRE RESPONSABILITA'

CONSEGUENZE

RESPONSABILITA' CONTRATTUALE

RESPONSABILITA' CONTRATTUALE

Mancata o inesatta esecuzione della
prestazione dovuta contrattualmente

(Inadempimento, Violazione di un obbligo contrattuale)

RESPONSABILITA' CONTRATTUALE

RESPONSABILITA' CONTRATTUALE

Responsabilità del debitore (art. 1218 c.c.):

“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”

RESPONSABILITA' CONTRATTUALE

RESPONSABILITA' CONTRATTUALE

Diligenza nell'adempimento (art. 1176 c.c.):

“Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”.

RESPONSABILITA' CONTRATTUALE

CODICE DEONTOLOGICO

Art. 8 (Competenza e diligenza)

- 1. Il Professionista non deve accettare incarichi che non possa svolgere con la necessaria competenza e con un'organizzazione adeguata.**
2. Il Professionista deve comunicare al committente le circostanze ostative della prestazione richiesta al loro verificarsi, proponendo l'ausilio di altro professionista.
- 3. Il Professionista deve svolgere l'attività professionale secondo scienza, coscienza e con perizia qualificata. Il Professionista ha l'obbligo di rifiutare l'incarico quando riconosca di non poterlo svolgere con sufficiente cura e con specifica competenza**

RESPONSABILITA' CONTRATTUALE

CASISTICA

L'obbligo cui è tenuto l'ingegnere della redazione del progetto di costruzione di un edificio, consistente nell'**accertare preventivamente e con assoluta precisione le dimensioni, i confini e le altre caratteristiche dell'area** sulla quale debba eseguirsi la costruzione medesima, sussiste come dato prodromico essenziale per il corretto espletamento del mandato professionale, ancorché tali prestazioni non abbiano formato oggetto di uno specifico incarico del cliente; pertanto, deve ritenersi che l'ingegnere progettista sia **responsabile dello sconfinamento della costruzione progettata** e che tale sua responsabilità non richieda la colpa grave, non implicando l'individuazione dei confini la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, tanto da essere detta attività ricompresa anche nella competenza delle professioni tecniche minori.

Cassazione civile, sez. II, 29/03/1979, n. 1818

RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DELLA PRESTAZIONE

Violazione della Legge e/o errori nel corso delle fasi di progettazione e realizzazione dell'opera (o espletamento della prestazione)

RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DELLA PRESTAZIONE

Può essere determinata da errate interpretazioni delle Leggi e delle norme nella fase di ideazione del progetto – errori progettuali di natura tecnica – dichiarazioni mendaci o inesatte nella documentazione asseverata - mancato controllo delle fasi di realizzazione dell'opera – etc.

RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

CODICE DEONTOLOGICO

Art. 3

3. Il Professionista, per l'attività urbanistico-edilizia svolta nell'esercizio della propria attività professionale, deve **rispettarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.**

RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

ESEMPIO 1

interpretazione norma
realizzazione bagni piano
interrato

Al Sig. SINDACO
del Comune di XXXXX

Sportello Unico per l'Edilizia
Servizio Edilizia Privata

Oggetto: **VARIANTE**

**RELAZIONE SULLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI AL PIANO
SEMINTERRATO**

I sottoscritti:

XXX, in qualità di proprietario richiedente

YYY, in qualità di Tecnico Incaricato

D I C H I A R A N O

che l'intervento di realizzazione dello spazio accessorio al piano seminterrato destinato a servizi igienici / lavanderia, che costituisce incremento di s.l.p. ai sensi dell'art. 2 dell'articolato del Piano delle Regole del P.G.T. vigente, risulta conforme alle norme vigenti ed in particolare:

RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

ESEMPIO 1

interpretazione norma
realizzazione bagni piano
interrato

articolato del P.G.T. vigente:

l'art.2 prevede l'esclusione dei locali seminterrati solo se utilizzati per funzioni accessorie, ed in queste non include gli spazi destinati a servizi, ammettendo quindi la possibilità di avere locali seminterrati con funzioni "abitative" (diverse da locali tecnici, cantine, autorimesse, parcheggi, magazzini e depositi) e quindi non escludibili dal conteggio della s.l.p. (sempre se ammessi dagli altri regolamenti vigenti);

i precedenti e seguenti articoli non prevedono ulteriori vincoli di destinazione d'uso per i locali seminterrati legati al tessuto specifico in cui ricade l'immobile in oggetto

Regolamento Locale d'Igiene:

il capitolo 4 prevede i requisiti minimi per gli alloggi e nello specifico per gli spazi destinati a servizio igienico (spazi di servizio art.3.4.3 c); gli spazi in progetto al piano seminterrato soddisfano tutti le caratteristiche richieste, ed in particolare:

- altezza netta non inferiore a 2,40 m. (art. 3.4.7)
- aerilluminazione naturale (anche se è consentita quella artificiale nel secondo bagno art. 3.4.9), conforme al paragrafo B), art. da 3.4.9 a 3.4.17, e al paragrafo C), art. 3.4.21, del R.L.I.

il capitolo 6 prevede le destinazioni d'uso ammesse per i locali seminterrati in base alle caratteristiche degli spazi. In particolare, secondo quanto stabilito dall'art. 3.6.4, i locali ad uso "servizi igienici" in progetto risultano conformi alle norme emanate in quanto:

- hanno altezza netta conforme agli indici previsti dai precedenti articoli (minimo 2,40 m.)

RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

ESEMPIO 1

interpretazione norma
realizzazione bagni piano
interrato

- sono convenientemente isolati dall'esterno attraverso
 - a) i locali adiacenti, che li isolano su tre lati dal terreno, garantendo così una perfetta impermeabilizzazione e ventilazione delle superfici
 - b) il cappotto esterno e le impermeabilizzazioni realizzati sul lato nord verso il terreno
 - c) la soletta superiore che confina con un ambiente abitabile riscaldato
 - d) il pavimento radiante del locale stesso, che è stato realizzato su sottostante vespaio aerato di 50 cm. di altezza
- sono naturalmente illuminati e aerati
- hanno lo scarico delle acque nere adeguatamente collegato mediante delle condutture isolate e protette alla fognatura comunale di Via XXX, come da pratica Brianzacque XXXX
- hanno idonee canne di esalazione dei collettori

Tutto ciò premesso, in considerazione anche degli approfondimenti con l'ASL di competenza, non emergendo alcuna prescrizione contraria alla realizzazione del secondo servizio igienico al piano seminterrato dell'edificio oggetto di ristrutturazione, si dichiara la conformità del progetto alla normativa vigente e quindi l'ammissibilità dell'intervento stesso.

RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

ESEMPIO 2

interpretazione regolamento PGT (recinzione)

ità privato accorpando i corpi di fabbrica. Le rampe di accesso ai piani interrati (box e cantine) dovranno essere perpendicolari alla viabilità ed esclusivamente accessibili dalla viabilità secondaria.

Regole edilizie.

vi Le recinzioni dovranno uniformarsi con quelle prevalenti lungo l'asse viario. Le recinzioni dovranno essere trasparenti con un cordolo non superiore ad 1,00 mt ed avere altezza non superiore a mt. 2,00. È vietata la piantumazione di siepi che annullino l'effetto di trasparenza della recinzione.

Regole per gli spazi aperti. Le piantumazioni dovranno preferibilmente organizzarsi in filare lungo la viabilità.

e

RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

- Verde urbano (S6 – con esclusione degli orti urbani pubblici)

Tipo e modalità di intervento

Fatto salvo le più specifiche indicazioni relativamente a parametri, indici e destinazioni d'uso ammesse gli interventi sono assoggettati al rispetto degli articoli 59 e 60 del Titolo III della Lr 12/2005.

Qualora si attuino i meccanismi di compensazione ecologica di cui all'articolo 14 la sistemazione dell'area dovrà essere effettuata con prati, filari, siepi e boschi.

Disposizioni operative per gli edifici esistenti non più adibiti all'uso agricolo

Per gli edifici in zona agricola legittimamente non più adibiti all'uso agricolo e le relative strutture di stretta pertinenza è consentito il mantenimento della destinazione d'uso in atto alla data di adozione del presente piano o la variazione della destinazione stessa in agricola. Per tali edifici sono consentiti gli interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo.

Linee Guida agli interventi

Regole insediative.

L'edificazione rurale dovrà evitare frantumazioni ecologiche e paesistiche dello spazio aperto prefigurando forme di aggregazione fra gli edifici.

Regole edilizie.

Non sono ammessi piani interrati al di fuori del sedime degli edifici.

Regole per gli spazi aperti.

Nella delimitazione dei campi coltivati la recinzione dovrà realizzarsi con filari e siepi di specie autoctone.

Nel caso di particolari esigenze produttive è ammessa

la messa in opera di reti metalliche non plasticate (biodegradabili) su paletti apposti direttamente nel suolo. La recinzione dovrà comunque garantire il passaggio della fauna. Non è ammessa la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra.

Capo VII – Aree di alta valenza ambientale

Art. 34 - Aree destinate alle compensazioni ambientali relative all'autostrada pedemontana

Definizione

Sono le aree sulle quali dovranno realizzarsi le opere di compensazione connesse alla realizzazione dell'Autostrada Pedemontana Lombarda.

Destinazioni d'uso ammesse

Nelle more delle procedure di realizzazione delle opere per dette aree valgono le medesime prescrizioni previste per gli spazi aperti agricoli a compensazione ecologica, previo parere vincolante del Concessionario.

Art. 35 - Aree naturali

PARCO REGIONALE DELLE GROANE

Definizione dell'ambiente

Comprende l'ambito territoriale sottoposto a vincolo ambientale nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco delle Groane.

Tipo e modalità di intervento

All'interno dell'area individuata si applica la specifica disciplina prevista dalle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco delle Groane.

RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

The screenshot shows a web browser window displaying the Treccani online dictionary page for the word "biodegradabile". The browser's address bar shows the URL "www.treccani.it/vocabolario/biodegradabile/". The page header includes the Treccani logo, the text ".it VOCABOLARIO ON LINE", and a "MENU" button. A search bar contains the text "Cerca in treccani". The main content area features the word "biodegradabile" in a large font, followed by "Vocabolario on line" and social media sharing icons for Facebook, Twitter, Google+, and a plus sign. Below this, there are links for "CREA UN EBOOK CON QUESTA VOCE" and "SCARICALO ORA (0)". The definition of "biodegradabile" is provided as an adjective, derived from "bio(logico)" and "degradare", and is defined as "Nel linguaggio chimico e commerciale, di sostanza o prodotto che può subire la degradazione biologica o biodegradazione: *detersivo biodegradabile*".

RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

BIODEGRADABILITA' DEI RIFIUTI

Ogni volta che utilizzate un oggetto pensate a quanto resterà nell'ambiente se non viene riciclato.



**PILE
CADMIO
ALCUNI
MILIONI
DI ANNI**



**BOTTIGLIE
VETRO
ALCUNI
MILLENNI**



**SHOPPER
OLTRE 800
ANNI**



**BOTTIGLIA
PLASTICA
OLTRE 500
ANNI**



**FLACONE IN
PLASTICA
OLTRE 400
ANNI**



**LATTINA IN
ALLUMINIO
OLTRE 100
ANNI**



**BARATTOLO
OLTRE 50
ANNI**



**PANNOLINO
OLTRE 1
ANNO**



**SIGARETTA
OLTRE 1
ANNO**



**CARTONE
2 MESI**



**CARTA
2 MESI**



**CARTA
ASSORBENTE
OLTRE 4
SETTIMANE**

ECO(R)ESISTENZA

RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

CODICE DEONTOLOGICO

Art. 11 (Legalità)

1. Il Professionista nell'esercizio della professione e **nell'organizzazione della sua attività, è tenuto a rispettare le leggi dello Stato, l'ordinamento professionale e le deliberazioni dell'Ordine.**

RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

ESEMPIO 3

Asseverazione D.I.A.

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE

([art. 23, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380](#))

DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA

Cognome	Nome	Codice fiscale
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Iscritto all'ordine/collegio	di	al n.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

N.b. Tutti gli altri dati relativi al progettista (anagrafici, timbro ecc.) sono contenuti nella sezione 2 dell'allegato "Soggetti coinvolti"

DICHIARAZIONI

Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli [artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000](#), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

ESEMPIO 3

Asseverazione D.I.A.

ASSEVERAZIONE

Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile dell'ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell'[art. 19 della L. N. 241/90](#)

ASSEVERA

la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al Regolamento Edilizio Comunale, al Codice della Strada, nonché al Codice Civile e assevera che le stesse rispettano le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia, come sopra richiamato. Il sottoscritto dichiara inoltre che l'allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che la presente denuncia non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.

RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

**VERBALE DI IDENTIFICAZIONE
E DICHIARAZIONE O ELEZIONE DI DOMICILIO
- art.349, 161 c.p.p. -
INFORMAZIONE SUL DIRITTO DI DIFESA
- art.369 E 369 bis C.P.P. -**

Il /2012 alle ore 10,35 presso gli uffici della Polizia Locale di
avanti a me sottoscritto Ufficiale di P.G. **Commissario Aggiunto**

appartenenti all'ufficio in intestazione è presente
identificato/a a mezzo
(documento in relazione al quale non sussistono dubbi circa l'autenticità)
persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la quale invitata a dichiarare le proprie generalità,
previo ammonimento delle conseguenze cui si espone chi si rifiuta o le dà false, dichiara:

mi chiamo nato/a il
a cittadinanza **Italiana**
residente a
di fatto con domicilio in
di professione **architetto** telefono

Invitato/a a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'art.157 c. 1° - c.p.p. (luogo di abitazione o dell'esercizio abituale dell'attività lavorativa) ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni avvertendola che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore, dichiara:

RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

CASISTICA

Non spetta onorario professionale al progettista per l'attività diretta al compimento di un illecito edilizio, ancorché svolta con la consapevolezza e il consenso del committente (Nel caso di specie la Corte ha rigettato la domanda di un geometra che reclamava il compenso professionale per avere, con la connivenza dei committenti, ottenuto l'approvazione comunale di un progetto per la realizzazione di una cucina avente altezza minore di quella prescritta dal regolamento d'igiene, utilizzando l'illecito espediente di presentare fittiziamente come dispensa un vano in realtà destinato a cucina).

Corte appello Firenze, sez. I, 14/09/2009, n. 1174

RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

CASISTICA

Se dall'edificazione di una costruzione in violazione delle norme sulle distanze legali sia derivato l'obbligo del committente della riduzione in pristino, sussiste il diritto di rivalsa del committente nei confronti del progettista direttore dei lavori, qualora l'irregolare ubicazione della costruzione sia conforme al progetto e non sia stata impedita dal professionista medesimo in sede di esecuzione dei lavori, in quanto il fatto illecito, consistente nella realizzazione di un **edificio in violazione delle distanze legali rispetto al fondo del vicino**, è legato da un nesso causale con il comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e diretto i lavori.

Cassazione civile, sez. II, 30/01/2003, n. 1513

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

Violazione delle norme che regolano l'espletamento della Professione ed i rapporti con gli Ordini, i Professionisti, i Committenti (norme deontologiche e di carattere disciplinare)

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

L'esercizio non corretto delle prestazioni professionali, oltre alle conseguenze risarcitorie civili può comportare per l'architetto anche conseguenze disciplinari.

Il procedimento è di competenza del Consiglio di Disciplina presso ciascun Ordine

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

CODICE DEONTOLOGICO

Art. 2 (Professionalità specifica)

1. Costituisce comportamento disciplinarmente rilevante, l'uso di un titolo professionale non conseguito.
2. Il Professionista deve conformare la sua attività al **principio di professionalità specifica**, qualunque sia la forma che regola l'incarico professionale.
3. Ove non esegua personalmente la prestazione, il ricorso a collaboratori e, più in generale l'utilizzazione di una stabile organizzazione, deve avvenire sotto la propria direzione e responsabilità.

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

CODICE DEONTOLOGICO

Art. 14 (Rapporti con i committenti)

1. Il rapporto con il Committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla **massima lealtà e correttezza**. Il Professionista deve eseguire **diligentemente** l'incarico conferitogli, purché questo non contrasti con l'interesse pubblico e fatta salva la propria autonomia intellettuale e tecnica.

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

CODICE DEONTOLOGICO

Art. 27 (Esecuzione dell'incarico)

1. Il Professionista deve svolgere l'incarico **con diligenza e perizia richieste dalle norme che regolano la professione.**

2. Il Professionista deve, tempestivamente, **informare il committente**, con semplicità e chiarezza, sugli elementi essenziali dell'incarico, del suo svolgimento e di ogni sua evoluzione. In particolare, è tenuto a: a) informare il committente sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta in tutti i profili connessi all'incarico affidatogli, e se del caso, proporre al committente soluzioni alternative; b) rettificare gli errori, le inesattezze o le omissioni eventualmente commessi nello svolgimento della prestazione. 3. Il Professionista, qualora debba superare i limiti pattuiti dell'incarico conferitogli, è tenuto ad informare preventivamente il Committente e ottenere esplicita autorizzazione concordando modalità e compensi.

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

OBBLIGO ASSICURATIVO Art. 05 Dpr 137/2012

Obbligo di assicurazione

1. Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, **idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.** Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, **gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.**
2. **La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.**
3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

CODICE DEONTOLOGICO

Art. 34 (Responsabilità patrimoniale)

1. Il Professionista deve porsi **in condizione di poter risarcire eventuali danni** cagionati nell'esercizio della professione; a tal fine è tenuto a stipulare **idonea assicurazione per i danni derivanti al committente** dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve **rendere noti al committente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.**

ALTRE RESPONSABILITA'

RESPONSABILITA' PER AUSILIARI

ARTICOLO N.1228 codice civile **Responsabilità per fatto degli ausiliari.**

[1]. Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

ARTICOLO N.2232 codice civile **Esecuzione dell'opera.**

[1]. Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.

ALTRE RESPONSABILITA'

RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE

Responsabilità extracontrattuale:

Fatto illecito estraneo ad un rapporto contrattuale che comporta per l'agente l'obbligo di risarcire il danno.

Art. 2043 c.c.:

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

ALTRE RESPONSABILITA'

DIFFERENZE

ONERE PROVA: in materia extracontrattuale il danneggiato deve dimostrare la colpa del danneggiante. In ambito contrattuale spetta al debitore dimostrare che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da causa a lui non imputabile.

PRESCRIZIONE: normalmente si prescrive in 5 anni il risarcimento dei danni da illecito extracontrattuale (salvo per fatti di reato, per i quali è prevista una prescrizione più lunga); 10 anni il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale .

DANNO RISARCIBILE: in ambito extracontrattuale tutti i danni; in ambito contrattuale (salvo il caso di dolo) i danni prevedibili al tempo in cui è sorta l'obbligazione

ALTRE RESPONSABILITA'

RESPONSABILITA'

I due tipi di responsabilità possono anche coesistere a volte.

Ad es. il crollo di un edificio mal progettato con danni a terzi comporta responsabilità extracontrattuale verso i terzi e contrattuale verso il committente.

ALTRE RESPONSABILITA'

RESPONSABILITA' PER OMESSA INFORMATIVA

Il professionista tecnico ha l'obbligo di informare il cliente circa l'utilità della prestazione richiesta (ad es. difficoltà di approvazione del progetto in Comune a causa di difformità rispetto allo strumento urbanistico).

Si tratta di un obbligo che discende dal principio di comportarsi secondo buona fede nel corso delle trattative precontrattuali (art. 1337 c.c.) e nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.).

ALTRE RESPONSABILITA'

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA - ERARIALE

La responsabilità per danno erariale sussiste a carico di:

Pubblici dipendenti che con colpa grave creano danno alle casse dello Stato (danno diretto o perché per colpa del dipendente l'ente ha dovuto risarcire un cittadino).

Liberi professionisti. quando assumono incarichi tali da incardinare un **rapporto di servizio** con l' Ente (es. direttore lavori pubblici, collaudatore)

ALTRE RESPONSABILITA'

RESPONSABILITA' ERARIALE

Gli elementi costitutivi della responsabilità erariale sono:

- l'elemento soggettivo: dolo o colpa grave ;
- l'elemento oggettivo: danno erariale certo, concreto e attuale;
- il nesso di causalità tra il comportamento del dipendente e il verificarsi dell'evento dannoso;
- il rapporto di servizio che deve legare il dipendente all'amministrazione danneggiata;
- la condotta, ovvero la violazione dei doveri od obblighi derivanti dal rapporto di servizio.

CONSEGUENZE

CONSEGUENZE DELLE VIOLAZIONI DELLE RESPONSABILITA'

CIVILE

(sanzione – risarcimento)

DISCIPLINARE

(provvedimento disciplinare)

PENALE

(pena di reclusione)

CONSEGUENZE

DEFINIZIONI

DOLO = il risultato dell'azione o dell'omissione da cui il danno deriva è previsto e voluto dall'agente.

COLPA = il risultato dell'azione o dell'omissione da cui il danno deriva, previsto o meno, non è voluto dall'agente ma si verifica per negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline

CONSEGUENZE

COLPA

NEGLIGENZA: superficialità, mancato rispetto di norme di comune diligenza che è legittimo attendersi vengano osservate dall'architetto e che vengono osservate dalla generalità di architetti.

IMPRUDENZA: avventatezza, mancanza della cautela imposta dalla comune esperienza per evitare un danno.

IMPERIZIA: insufficiente preparazione, inosservanza di regole tecniche proprie di una determinata professione acquisite con lo studio e l'esperienza, che consentono di eseguire la prestazione secondo le regole dell'arte.

CONSEGUENZE

COLPA

COLPA GRAVE: macroscopica e inescusabile negligenza, imprudenza o imperizia.

Non viene osservato il grado minimo di diligenza che tutti gli architetti possiedono.

COLPA LIEVE: mancanze (di diligenza, perizia o prudenza) rispetto alle generali regole di comportamento del buon padre di famiglia (uomo medio)

COLPA LIEVISSIMA: negligenze marginali

CONSEGUENZE

COLPA

ARTICOLO N.2236 codice civile

Responsabilità del prestatore d'opera.

“Se la prestazione implica la **soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà**, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di **dolo o di colpa grave**”.

CONSEGUENZE

COLPA

PROBLEMI DI SPECIALE COMPLESSITÀ:

materie disciplinate da norme di legge particolarmente articolate e/o di significato ambiguo e oggetto di contrastanti interpretazioni giurisprudenziali.

La prova della sussistenza di problemi tecnici di speciale difficoltà incombe sul professionista

CONSEGUENZE

COLPA

“In tema di prestazione di opera intellettuale, **il professionista, dovendo adempiere l'incarico con la diligenza del buon padre di famiglia, risponde anche per colpa lieve**, qualora non assolva l'onere probatorio della necessità della soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (in tale ipotesi risponde solo per dolo o colpa grave); d'altra parte, nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita a regola d'arte e in conformità ai patti, **l'accettazione da parte del cliente senza rilevarne le manchevolezze non elide né riduce la responsabilità del professionista**, che deve sempre rapportarsi ad errori determinati da ignoranza di cognizioni tecniche o da inesperienza professionale sia quando il medesimo risponde per dolo o colpa grave, essendo necessaria la soluzione di problemi di particolari difficoltà, sia quando risponde anche per colpa lieve.” **Cassazione civile, sez. II, 04/11/2004, n. 21110**

CONSEGUENZE

DEFINIZIONI

OBBLIGAZIONE DI MEZZI:

Tradizionalmente l'obbligazione del prestatore d'opera intellettuale è considerata **un'obbligazione di mezzi**, che ha cioè per oggetto un comportamento diligente ed esperto e l'impiego di mezzi idonei a realizzare un risultato, ma non ha per oggetto la realizzazione del risultato; da ciò deriva il diritto al compenso se il prestatore ha agito con la diligenza e la perizia richieste, anche in caso di mancato conseguimento del risultato stesso.

(Es. medico non ha l'obbligo di ottenere la guarigione del paziente da una malattia; l'avvocato non ha l'obbligo di far ottenere la vittoria di una causa).

CONSEGUENZE

DEFINIZIONI

OBBLIGAZIONI DI RISULTATO:

In taluni casi le obbligazioni del professionista possono assumere le caratteristiche delle obbligazioni di risultato. In tal caso cioè è rilevante per il professionista il risultato e non solo l'utilizzo della diligenza professionale.

Ad es. l'obbligazione di redigere un progetto ha per oggetto un risultato ben definito che è la sua realizzazione in concreto.

CONSEGUENZE

OBLIGAZIONE DI RISULTATO

In passato si riteneva che nelle obbligazioni di risultato, proprio poiché l'oggetto della prestazione professionale si concretizza in un'opera materiale, trovassero applicazione i termini di decadenza e prescrizione dell'art. 2226 codice civile, previsti per il contratto d'opera semplice.

ARTICOLO N.2226 codice civile

Difformità e vizi dell'opera.

[I] L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati.

[II] Il committente deve, a pena di decadenza, denunciare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera **entro otto giorni dalla scoperta**. L'azione si prescrive **entro un anno dalla consegna**.

[III] I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'articolo 1668.

CONSEGUENZE

OBBLIGAZIONE DI RISULTATO

«Le disposizioni dell'art. 2226, comma 2, c.c. - concernenti, in tema di prestazione di opera, la mancata denuncia, entro otto giorni dalla scoperta, delle difformità e dei vizi dell'opera e la prescrizione dell'azione entro un anno dalla sua consegna - sono applicabili, ai sensi dell'art. 2230 c.c., anche alla prestazione d'opera intellettuale ove **l'obbligazione del professionista debba, per il suo particolare contenuto, qualificarsi come un'obbligazione di risultato**, avente ad oggetto la realizzazione di un "opus", anziché come un'obbligazione di mezzi, cui normalmente dà luogo l'esercizio della professione intellettuale.»

Cassazione civile, sez. II, 07/05/1988, n. 3389

CONSEGUENZE

ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

L'inadempimento del professionista legittima il committente a non pagare il corrispettivo

ARTICOLO N.1460 codice civile

Eccezione d'inadempimento.

[I]. Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria , salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.

[II]. Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede

CONSEGUENZE

ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

«L'ingegnere, come l'architetto o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale - sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi - è obbligato ad usare la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che **l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza (anche per colpa lieve) del progetto affidatogli, costituisce inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso**, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.»

Cassazione civile, sez. II, 05/08/2002, n. 11728

CONSEGUENZE

CASISTICA

In tema di responsabilità professionale dell'ingegnere, non costituisce inadempimento l'irrealizzabilità del progetto commissionato, quando l'irrealizzabilità stessa non sia conseguenza di errori (commessi dal professionista nella formazione dell'elaborato) tali da renderlo inidoneo ad essere attuato, ma sia dovuta a richieste e istruzioni consapevoli del committente medesimo, debitamente informato dall'ingegnere.

Cassazione civile, sez. II, 19/08/2010, n. 18747

CONSEGUENZE

RESPONSABILITA' PENALE

REATO :

fatto umano attribuibile ad un soggetto secondo un giudizio di colpevolezza,
fatto offensivo di un bene giuridicamente tutelato (da una lesione o, in certi casi, anche solo da una minaccia),
fatto sanzionato dalla legge con una pena ritenuta proporzionale alla rilevanza del bene tutelato.

CONSEGUENZE

REATI

DELITTI:

puniti con le pene dell'ergastolo, detenzione, multa

CONTRAVVENZIONI:

puniti con le pene dell'arresto e dell'ammenda

CONSEGUENZE

REATI

Esempi di reati che possono essere collegati ad una prestazione professionale non eseguita correttamente

ARTICOLO N.449 codice penale

Delitti colposi di danno.

[I]. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis (*Ndr incendio boschivo*), cagiona **per colpa** un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo (*NdR es. strage, incendio, inondazione, frana, valanga, crollo di costruzioni*), è punito con la reclusione da uno a cinque anni .

[II]. La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone .

CONSEGUENZE

REATI

ARTICOLO N.676 codice penale

Rovina di edifici o di altre costruzioni.

[I]. Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che, poi, per sua colpa, rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 154 euro a 929 euro.

[II]. Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a 309 euro.

CONSEGUENZE

REATI

ARTICOLO N.590 **Lesioni personali colpose**

[I]. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

[II]. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

[III]. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

[IV]. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

[V]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale .

CONSEGUENZE

REATI

ARTICOLO N.589 Omicidio colposo .

[I]. Chiunque cagiona **per colpa** la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

[II]. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

[IV]. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

CONSEGUENZE

REATI

Responsabilità penale in altri casi specifici, ad esempio:

- violazioni di normativa antisismica
- violazioni normativa urbanistico-edilizia
- direzione lavori
- normativa sicurezza e igiene sul lavoro;
- violazioni normativa ambientale

CONSEGUENZE

REATI EDILIZI

Ai sensi dell'art. 29 DPR 380/2001 “per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, **il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità** ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale”.

CONSEGUENZE

REATI

ARTICOLO N.481 codice penale

Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

[I]. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 euro a 516 euro.

[II]. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

CONSEGUENZE

REATI EDILIZI

ARTICOLO N.29 dpr 380/2001

1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della **conformità delle opere** alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, **unitamente al direttore dei lavori**, a quelle **del permesso e alle modalità esecutive** stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.

CONSEGUENZE

REATI EDILIZI

ARTICOLO N.44 DPR 380/2001 Sanzioni penali

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

- a) l'ammenda fino a 20658 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
- b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 10328 a 103290 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
- c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 30986 a 103290 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso .

2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante segnalazione certificata di inizio attività' ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa

CONSEGUENZE

REATI EDILIZI

In tema di reati edilizi ed urbanistici, il direttore dei lavori è penalmente responsabile, salva l'ipotesi d'esonero prevista dall'art. 29 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per **l'attività edificatoria non conforme alle prescrizioni del permesso di costruire in caso d'irregolare vigilanza sull'esecuzione delle opere edilizie**, in quanto questi deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica.

Cassazione penale, sez. III, 20/01/2009, n. 14504

CONSEGUENZE

REATI EDILIZI

Il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero **scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto.**

Cassazione penale, sez. IV, 21/02/2008, n. 18445

CONSEGUENZE

REATI EDILIZI

In tema di reati edilizi, il direttore dei lavori riveste una posizione di garanzia circa la regolare esecuzione delle opere, con la conseguente responsabilità per le ipotesi di reato configurate, dalla quale può andare esente solo ottemperando agli **obblighi di comunicazione e rinuncia all'incarico**, e sempre che il recesso dalla direzione dei lavori sia stato tempestivo, ossia sia intervenuto non appena l'illecito edilizio si sia manifestato in modo obiettivo, ovvero non appena abbia avuto conoscenza che le sue direttive erano state disattese o violate: proprio per la sua posizione, pertanto, **il direttore dei lavori risponde penalmente anche allorché si disinteressa dei lavori pur senza formalizzare, o formalizzando in ritardo, le proprie dimissioni.**

Cassazione penale, sez. III, 26/04/2007, n. 23129

CONSEGUENZE

SOLIDARIETA'

ARTICOLO N.2055 codice civile
Responsabilità solidale.

[I]. Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno .

[II]. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate .

[III]. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

CONSEGUENZE

COLPA

“In tema di prestazione di opera intellettuale, il professionista, dovendo adempiere l'incarico con la diligenza del buon padre di famiglia, risponde anche per colpa lieve, qualora non assolva l'onere probatorio della necessità della soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (in tale ipotesi risponde solo per dolo o colpa grave); d'altra parte, nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita a regola d'arte e in conformità ai patti, l'accettazione da parte del cliente senza rilevarne le manchevolezze non elide né riduce la responsabilità del professionista, che deve sempre rapportarsi ad errori determinati da ignoranza di cognizioni tecniche o da inesperienza professionale sia quando il medesimo risponde per dolo o colpa grave, essendo necessaria la soluzione di problemi di particolari difficoltà, sia quando risponde anche per colpa lieve.” **Cassazione civile, sez. II, 04/11/2004, n. 21110**

CONSEGUENZE

ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

«L'ingegnere, come l'architetto o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale - sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi - è obbligato ad usare la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che **l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza (anche per colpa lieve) del progetto affidatogli, costituisce inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso**, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.»

Cassazione civile, sez. II, 05/08/2002, n. 11728

IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA

DEFINIZIONE

E' un **organismo** istituito dal D.P.R. 137/2012 (Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali) a cui *“sono affidati i compiti di **istruzione e decisione delle questioni disciplinari** riguardanti gli iscritti all'albo” (Art. 8, comma 1 D.P.R 137/2012)*

NOMINA

La nomina dei Consiglieri del CDD é fatta dal Presidente del Tribunale territoriale, sulla base di una rosa di nominativi pari al doppio dei membri da designare *(Art. 8, comma 3 D.P.R 137/2012)*

Nel caso d Monza i Consiglieri designati sono 15.

Il CDD é subentrato, quindi, nelle competenze prima affidate al Consiglio dell'Ordine e dura in carica per lo stesso periodo.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA

STRUTTURA

Il CDD si articola in 5 Collegi di Disciplina (CollDD) (*Art. 8, comma 1 D.P.R 137/2012*) a cui sono affidate, dal Presidente del CDD, le valutazioni degli esposti pervenuti e le relative sanzioni.

I Collegi, formati da tre Consiglieri, sono presieduti dal membro con maggiore anzianità di iscrizione all'albo ed il Segretario é il membro con minore anzianità di iscrizione.

AZIONE DISCIPLINARE

L'azione disciplinare ha origine:

- per richiesta delle parti che vi abbiano interesse;
- su richiesta del pubblico Ministero;
- su segnalazioni da parte di enti istituzionali;
- d'ufficio in seguito a notizie di abusi comunque acquisite.

L'esercizio dell'azione disciplinare è soggetto, di fatto, alla **prescrizione di cinque anni** decorrenti dal momento in cui si è verificato il fatto.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA

FASI DELL'AZIONE DISCIPLINARE

Le fasi dell'azione disciplinare seguono il seguente iter procedurale:

- assegnazione al Collegio di disciplina della questione disciplinare da parte del Presidente del CDD;
- fase preliminare (disamina, convocazione, relazione di replica);
- conclusione della fase preliminare (archiviazione o avvio Procedimento);
- archiviazione del caso o rinvio a giudizio disciplinare;
- celebrazione del procedimento disciplinare;
- provvedimento disciplinare;
- pubblicità dei provvedimenti disciplinari.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA

SANZIONI

Le sanzioni per violazioni delle norme del Codice Deontologico, sono:

- a) l'avvertimento
 - b) la censura
 - c) la sospensione dall'Albo
 - d) la cancellazione dall'Albo
-
- **a) l'avvertimento:** Consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi;
 - **b) la censura:** E' una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.

Nota bene: Queste due sanzioni sono annotate nella cartella personale dell'iscritto ma non sono pubbliche.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA

- **a) la sospensione dall'albo**
- **b) la cancellazione dall'albo**

Si tratta di due provvedimenti gravi che comportano la cessazione dell'attività professionale.

La sospensione può essere temporanea, dai 10 ai 180 giorni, in relazione alla gravità dell'infrazione deontologica; è a tempo indeterminato in caso di morosità per il pagamento dei contributi annuali all'ordine.

Queste due sanzioni sono pubbliche ed annotate sull'albo.

IMPUGNAZIONE PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

- Il provvedimento disciplinare è impugnabile innanzi al CNAPPC.
- Avverso la decisione del CNAPPC è ammesso ricorso alla Corte di Cassazione.